

Città di GARLASCO
Provincia di PAVIA



REGOLAMENTO del CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1	Corpo di Polizia Locale	Pag. 04
Art. 2	Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale	Pag. 04
Art. 3	Funzioni degli appartenenti al Corpo	Pag. 04
Art. 4	Ordinamento strutturale del Corpo	Pag. 05

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5	Organico del Corpo	Pag. 05
Art. 6	Rapporto gerarchico	Pag. 05
Art. 7	Doveri e attribuzioni del Comandante	Pag. 06
Art. 8	Attribuzioni e compiti del Vice Comandante	Pag. 07
Art. 9	Compiti dei Sottufficiali e degli Agenti	Pag. 08
Art. 10	Qualifica degli appartenenti al Corpo	Pag. 08

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11	Modalità di accesso al Corpo	Pag. 09
Art. 12	Formazione di base per gli Agenti di Polizia Locale	Pag. 09
Art. 13	Qualificazione professionale degli Ufficiali e dei Sottufficiali	Pag. 09
Art. 14	Altri corsi di istruzione professionale	Pag. 09
Art. 15	Aggiornamento e specializzazione professionale	Pag. 10
Art. 16	Pari opportunità	Pag. 10

TITOLO IV

DOTAZIONI

Art. 17	Uniformi	Pag. 10
Art. 18	Gradi e distintivi	Pag. 11
Art. 19	Uso dell'uniforme	Pag. 11
Art. 20	Tessera di riconoscimento	Pag. 12
Art. 21	Armamento e dotazioni	Pag. 12
Art. 22	Strumenti e mezzi in dotazione	Pag. 12

TITOLO V

FINALITA' E TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 23	Finalità generali dei servizi	Pag. 13
Art. 24	Servizi appiedati	Pag. 13
Art. 25	Servizio con uso di veicoli ed altri mezzi	Pag. 14
Art. 26	Mezzi di collegamento in servizio	Pag. 14
Art. 27	Servizio sul territorio	Pag. 15
Art. 28	Obbligo di intervento e di rapporto	Pag. 15
Art. 29	Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione	Pag. 15
Art. 30	Servizi esterni presso altre Amministrazioni	Pag. 16
Art. 31	Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria o Amministrativa	Pag. 16
Art. 32	Servizi effettuati a favore di privati	Pag. 16

Art. 33 Programmazione e produttività dei servizi	Pag. 16
--	---------

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 34 Assegnazione del personale ed attribuzione dei servizi	Pag. 17
Art. 35 Mobilità interna	Pag. 17
Art. 36 Guida di veicoli ed uso di strumenti	Pag. 17
Art. 37 Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie	Pag. 17
Art. 38 Mobilitazione degli appartenenti al Corpo - Servizi necessari e garantiti	Pag. 18

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39 Norme generali di comportamento	Pag. 18
Art. 40 Doveri degli appartenenti al Corpo	Pag. 18
Art. 41 Cura dell'uniforme e della persona	Pag. 19
Art. 42 Orario e posto di servizio	Pag. 19
Art. 43 Rapporti interni al Corpo	Pag. 19
Art. 44 Comportamento in pubblico	Pag. 19
Art. 45 Salute	Pag. 20

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 46 Norme disciplinari	Pag. 20
Art. 47 Casi di assenza dal servizio	Pag. 20
Art. 48 Accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro	Pag. 21
Art. 49 Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo	Pag. 21
Art. 50 Trattamento economico e giuridico	Pag. 21

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune	Pag. 22
Art. 52 Rinvio a disposizioni generali	Pag. 22
Art. 53 Entrata in vigore del presente Regolamento	Pag. 22
Art. 54 Pubblicità del Regolamento	Pag. 22
Art. 55 Rinvio dinamico	Pag. 22

Allegato "A":

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Pag. 23
--	---------

APPENDICE NORMATIVA

Legge Regionale della Regione Lombardia 14 aprile 2003, n. 4

"Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana".

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1

Corpo di Polizia Locale

1. *E' istituito il Corpo di Polizia Locale della Città di Garlasco.*
2. *Con il presente Regolamento si disciplinano le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale in conformità alle Leggi che regolano la materia ed in particolare ai sensi della Legge Regionale 14.4.2003 n. 4 e per la parte residuale, per effetto della riformulazione del titolo V della Costituzione, dalla Legge 7 Marzo 1986 n. 65 nonché da quanto previsto al Titolo IX "Norme transitorie e finali".*

Art. 2

Collocazione del Corpo nell'Amministrazione Comunale

1. *Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il Sindaco quale Autorità di Polizia Locale ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 14.04.2003 n. 4 nonché del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Ferme restando le sue attribuzioni, può assegnare ad un Assessore tutte le funzioni delegabili per legge.*
2. *Al Sindaco compete la vigilanza sul Corpo ed il potere di impartire direttive al Comandante per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ferma restando l'autonomia organizzativa ed operativa del Comandante lo stesso risponde verso il Sindaco dell'impiego tecnico operativo e della disciplina degli addetti.*

Art. 3

Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. *Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono, nell'ambito territoriale di competenza:*
 - a. *funzioni di Polizia Amministrativa, ai fini dell'attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, in particolare in materia edilizia, commercio, tutela ambientale, pubblici esercizi, igiene, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;*
 - b. *funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 C.P.P. assicurando, nell'espletamento delle stesse, lo scambio di informazioni e la collaborazione con gli altri Comandi di Polizia Locale e con le altre forze di Polizia dello Stato;*
 - c. *funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art 12 del Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285/1992 e successive modifiche;*
 - d. *funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, ponendo il presidio del territorio tra i compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le altre Forze di Polizia, la sicurezza urbana ed il mantenimento dell'ordine pubblico.*
2. *Esercitano altresì qualsiasi altra funzione o compito prevista da Leggi, Regolamenti e Ordinanze, attribuiti alla Polizia Locale.*
In particolare:

- a. prestano soccorso e svolgono funzioni di protezione civile, in occasione di pubbliche calamità o disastri, d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;*
- b. collaborano allo studio ed alla pianificazione dei provvedimenti di interesse sia viabilistico sia della disciplina del traffico urbano;*
- c. espletano servizio di educazione stradale;*
- d. svolgono servizio d'ordine, di scorta e rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine, di scorta al Gonfalone del Comune nonché, all'occorrenza, anche del Gonfalone della Regione.*

3. Gli appartenenti al Corpo, inoltre, collaborano con le altre Forze di Polizia e con gli Organismi della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco, purché ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta dalle competenti Autorità. Nei casi di urgenza le relative disposizioni possono essere impartite dal Comandante del Corpo che notizierà il Sindaco senza ritardo.

Art. 4

Ordinamento strutturale del Corpo

- 1. Il Corpo è articolato in Servizi e Uffici.*
- 2. L'ordinamento strutturale del Corpo è quello individuato in apposito organigramma deliberato dall'organo esecutivo del Comune.*

TITOLO II ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 5

Organico del Corpo

- 1. L'organico del Corpo, inserito nella dotazione organica generale del Comune, è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio, secondo criteri di funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità ai sensi della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e delle altre norme generali in materia.*
- 2. Gli operatori di Polizia Locale si suddividono in Agenti (operatori), Sottufficiali e Ufficiali.*

Art. 6

Rapporto gerarchico

- 1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo rapporti basati sulla regola gerarchica interna al Corpo.*
- 2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.*
- 3. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.*
- 4. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.*
- 5. Nell'espletamento del Servizio di istituto, gli appartenenti alla Polizia Locale, subordinati funzionalmente all'Autorità Giudiziaria in quanto Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal Comando, conservano autonomia operativa e sono personalmente responsabili in via amministrativa e penale per gli atti compiuti in difformità.*

6. *L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti, esternate mediante i distintivi di grado; a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa ed, a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito nel concorso per l'acquisizione della qualifica medesima. Qualora provenienti mediante mobilità esterna, verrà considerato anche il servizio prestato presso altri Corpi/Servizi di Polizia Locale ai fini della determinazione dell'anzianità qualora la provenienza avvenga da realtà similari.*

7. *Tutte le richieste di intervento degli Uffici Comunali o di altri Enti debbono essere rivolte al Comando. Solo in caso di particolare necessità il personale dipendente può corrispondere direttamente alle richieste, informandone il Comando senza ritardo.*

Art. 7

Doveri ed attribuzioni del Comandante

1. *Il Comandante del Corpo di Polizia Locale sovrintende a tutti i servizi del Corpo per i quali risponde direttamente al Sindaco, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4, nonché delle altre Leggi vigenti in materia. Il Comandante corrisponde al grado indicato all'art. 3 comma 1 Regolamento Regionale n.3 del 14.03.2003.*

Al Comandante del Corpo competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, dallo Statuto Comunale e quelli previsti da altre leggi e regolamenti, in particolare:

a. organizzare il servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco, emanando le direttive di carattere operativo, vigilando sull'espletamento dei servizi svolti dalle unità organizzative e verificando la realizzazione dei servizi medesimi conformemente alle finalità della Civica Amministrazione;

b. assegnare, nel rispetto del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e del presente Regolamento, il personale dipendente di ogni ordine e grado, alle varie articolazioni secondo le specifiche necessità dei servizi la cui priorità è stabilita dal Sindaco;

c. mantenere i rapporti con la stampa e gli altri servizi d'informazione nei limiti delle proprie attribuzioni. Detti rapporti saranno mantenuti prioritariamente a cura dell'Amministrazione comunale;

d. coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dalla Civica Amministrazione;

e. mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli altri Organismi del Comune e di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;

f. rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;

g. lo sviluppo di progetti partecipati dalla Regione finalizzati a garantire la sicurezza urbana e la formazione del personale, nonché di azioni nel settore educativo e dell'informazione a favore delle scuole per contribuire mediante l'educazione alla legalità ed allo sviluppo della coscienza civile alla lotta contro ogni forma comportamentale che mini la sicurezza stradale, la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del territorio e l'ordinato vivere civile;

h. la gestione amministrativa di tutto il personale in materia di assunzioni, formazione e progressione di carriera avanzando pertinenti proposte all'Area competente, nonché delle trattazioni afferenti l'implementazione del parco moto-automobilistico, delle dotazioni informatiche/tecnologiche nonché di tutti gli strumenti in dotazione al Corpo;

- i. espletare le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale secondo le indicazioni dell'Amministrazione;*
 - l. proporre la programmazione annuale dei servizi del Corpo, in base ai compiti prioritari da svolgere ed agli obiettivi da conseguire indicati dalla Civica Amministrazione;*
 - m. partecipare direttamente o tramite rappresentante alle Commissioni dei concorsi relativi al personale della Polizia Locale, nonché a tutte le Commissioni in cui si trattino argomenti che riguardano la Polizia Locale;*
 - n. assegnare i mezzi di cui è dotato il Corpo e l'utilizzo degli stessi in base alle esigenze di servizio;*
 - o. firmare la corrispondenza diretta ad Enti ed Uffici esterni al Corpo nell'ambito delle proprie competenze nonché gli atti rientranti nella normale istruttoria delle pratiche in vista delle adozioni dei provvedimenti di competenza dell'Ente Comunale, con facoltà di specifica delega ai Responsabile di Servizio;*
 - p. informare periodicamente il Sindaco dei risultati raggiunti dalla Polizia Locale e, tempestivamente, a semplice richiesta.*
- 3. In caso di assenza temporanea o impedimento del Comandante, il comando interinale del Corpo è assunto dal Vice Comandante o, in assenza di quest'ultimo, dall'operatore sottoposto più elevato in grado, mentre, ai soli fini dell'espletamento delle incombenze amministrative previste per tale qualifica, provvederà in merito il Segretario Generale ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.*

Art. 8

Attribuzioni e compiti del Vice Comandante

- 1. Il Vice Comandante risponde direttamente al Comandante.*
- 2. Ove previsto, egli presiede:*
 - a. alla predisposizione di studi e progetti per il miglioramento delle tecnologie a supporto delle attività di Polizia Locale;*
 - b. alla pianificazione dell'attività addestrativa per tutte le categorie di personale, comprese le esercitazioni di tiro, mediante analisi, studio ed esplicitazione di tutta la normativa afferente l'attività operativa svolta dagli appartenenti al Corpo avanzando le pertinenti proposte all'Area competente;*
 - c. alla gestione delle procedure contravvenzionali e del contenzioso;*
- 3. E' responsabile della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente e costituisce anello gerarchico nei confronti delle Attività dipendenti.*

In tale veste i suoi compiti principali sono:

 - a. emanare gli ordini di servizio e stabilirne le modalità di esecuzione;*
 - b. fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;*
 - c. curare l'operatività del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per il conseguimento degli obiettivi prefissati;*
 - d. curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;*
 - e. curare la distribuzione degli agenti e dei sottufficiali nelle diverse articolazioni e servizi operativi secondo le necessità ed in ottemperanza delle direttive impartite dal Comandante comunicando a questo ultimo ogni variazione rispetto alle originarie assegnazioni;*
 - f. curare i rapporti ed il coordinamento con gli altri Enti a livello di competenza territoriale;*

g. studiare i problemi di carattere organizzativo ed operativo nell'ambito delle attribuzioni del Corpo, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.

h. coordinare e controllare l'esecuzione dei servizi interni ed esterni svolti dai subordinati verificando che i risultati siano rispondenti alle direttive ricevute nonché essere di supporto tecnico-operativo al personale subordinato;

i. controllare il comportamento in servizio del personale subordinato, compreso il corretto uso dell'uniforme da indossare in relazione ai diversi tipi di servizi come previsto dalle disposizioni del Comando;

4. Le attribuzioni, previste dal presente articolo, comportano la piena responsabilità delle attività svolte direttamente, delle istruzioni impartite al personale subordinato nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Art. 9

Compiti dei Sottufficiali ed Agenti

1. I compiti dei Sottufficiali assorbono anche quelli degli Agenti. Essi consistono:

a. nell'istruzione di pratiche connesse all'attività di Polizia Locale che implicano conoscenza ed applicazione di Leggi e Regolamenti;

b. nella redazione di relazioni, rapporti all' Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, rivestendo la qualifica di Ufficiali ed Agenti di P.G.;

c. nella predisposizione di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico, ed infortunistica stradale che comportano l'elaborazione di dati che implicano conoscenze tecnico-giuridiche ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.

2. La predisposizione degli atti può comportare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività svolte dagli Agenti nonché l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.

3. Gli Agenti di Polizia Locale sono impiegati in interventi nei limiti espressamente previsti da Leggi e Regolamenti nonché nella raccolta e trasmissione delle informazioni.

4. I Sottufficiali e gli Agenti espletano le mansioni inerenti alle funzioni di istituto del Corpo di cui all'art. 3, secondo le direttive impartite dal Comando.

Art. 10

Qualifica degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, rivestono le seguenti qualifiche:

a. Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria a norma degli artt. 55 e 57 del C.P.P.;

b. Agenti di pubblica sicurezza ai fini dello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza loro attribuite ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4. Detta qualifica è conferita dal Prefetto ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 65/1986 previa comunicazione del Sindaco. Parimenti, la perdita della qualifica è dichiarata dal Prefetto, sentito il Sindaco, ai sensi del citato art. 5 comma 3 qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 2 del citato articolo.

2. Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria il Comandante, il Vice Comandante ed i sottufficiali/specialisti di vigilanza appartenenti al Corpo. Sono Agenti di Polizia Giudiziaria gli Agenti di Polizia Locale.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11

Modalità di accesso al Corpo

1. Oltre alle norme previste dal Regolamento dei concorsi dell'Amministrazione, si applicano, ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n. 4/2003, le norme contenute nella stessa nonché le disposizioni attuative emanate dal Consiglio Regionale con delibera n. VII/11856 del 13 gennaio 2003.

2. La nomina in ruolo nel Corpo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, da accertarsi preventivamente da parte del Medico Competente individuato dall'Amministrazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio Regionale.

3. I titoli di studio per l'accesso dall'esterno alle posizioni organiche del Corpo sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.

4. Per l'ammissione alle selezioni interne si applicano le disposizioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Regioni ed Autonomie Locali, nonché dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dalle normative vigenti.

Nell'organizzazione del servizio, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione professionale, si applicano i principi contenuti nella Legge 9 Dicembre 1977 n. 903 "Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro" e nella Legge 10 Aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro".

Art. 12

Formazione di base per gli Agenti di Polizia Locale

1. I vincitori dei concorsi sono tenuti, a norma dell'art. 39 della Legge Regionale n. 4/2003, a frequentare nel periodo di prova specifici corsi regionali di formazione di base da svolgersi a norma dell'art. 40 della Legge Regionale n. 4/2003.

Art. 13

Qualificazione professionale degli Ufficiali e sottufficiali

1. Gli Ufficiali e sottufficiali frequentano, successivamente all'assunzione, un corso di qualificazione professionale ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia e secondo le modalità e le caratteristiche di cui alle relative Deliberazioni del Consiglio Regionale.

Art. 14

Altri corsi di istruzione professionale

1. Alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingua straniera, appositamente organizzati presso Istituti preferibilmente civici, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a sostenere una corretta e completa conversazione.

2. Gli appartenenti al Corpo, inoltre, onde preservare la propria incolumità personale nonché quella di terzi, sono tenuti a frequentare corsi di addestramento per la difesa personale, per le tecniche di arresto e di piantonamento di persone sottoposte ad atti giudiziari, per le tecniche di comunicazione in situazioni a rischio e per qualsiasi altra azione inerente alle operazioni di servizio di loro competenza organizzati dall'Amministrazione.

Art. 15
Aggiornamento e specializzazione professionale

1. *Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal Comando.*
2. *L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente, all'interno del Corpo, mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.*
3. *L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cura del Comando o di altri Enti.*
4. *L'aggiornamento e la specializzazione degli addetti alla Polizia Locale viene effettuato in conformità delle Leggi Regionali vigenti in materia e secondo le modalità e le caratteristiche di cui alle relative Deliberazioni del Consiglio Regionale.*

Art. 16
Pari opportunità

1. *Le regole di funzionamento del Corpo di Polizia Locale si uniformano al principio delle Pari Opportunità, inteso come diritto di qualità di vita e parità sostanziale nel lavoro, tra uomini e donne.*
2. *E' cura del Comandante del Corpo rendere operativo tale principio, in osservanza alle Direttive e Raccomandazioni della UE ed alla normativa vigente in materia, eliminando ogni forma di discriminazione, vietando, inoltre, qualsiasi comportamento lesivo della libertà e dignità personale che possa recare pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.*
3. *Ai sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125, art. 1, per realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, saranno adottate Azioni Positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle Pari Opportunità.*
4. *Le Azioni Positive nel Corpo di Polizia Locale avranno lo scopo di:*
 - a. *garantire l'inserimento delle donne in tutte le attività, particolarmente nei servizi e livelli nei quali esse sono presenti in minor numero;*
 - b. *favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiare e professionale.*
5. *I lavoratori e le lavoratrici per comprovate esigenze di carattere familiare, fatte salve le esigenze di servizio, in particolare fino al compimento del terzo anno di età dei figli, potranno chiedere di essere esonerati/e dal servizio serale e notturno o di fare un orario di lavoro diverso da quello normalmente stabilito e comunque secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 Marzo 2000 n. 53".*

TITOLO IV
DOTAZIONI

Art. 17
Uniformi

1. *L'Amministrazione Comunale fornisce agli appartenenti al Corpo le uniformi previste dal vigente Regolamento Regionale 4 aprile 2008, n. 1 relative buffetterie. Per particolari servizi, se*

contemplati nell'ambito dell'attività del Corpo, sono previsti specifici capi di vestiario ai sensi dell'art. 1/bis. del citato regolamento.

2. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche delle uniformi e degli accessori (buffetterie) per il personale dei diversi gradi e per i vari servizi della Polizia Locale sono stabiliti nell'allegato A, parte integrante del citato Regolamento ai sensi dell'art. 3.

3. Apposita tabella, approvata con delibera della Giunta Comunale determina la quantità, la durata ed i periodi delle forniture dei vari capi di vestiario.

4. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 18 **Gradi e distintivi**

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sull'uniforme, conformemente alle determinazioni adottate con Regolamento Regionale 14 marzo 2003, n. 3.

2. I distintivi di grado, la placca di servizio ed altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti e previsti dai Regolamenti Regionali 14 marzo 2003- n.3 e 13 luglio 2004-n.2.

3. Gli appartenenti al Corpo possono portare sull'uniforme esclusivamente le decorazioni previste dalle Leggi e Regolamenti Regionali vigenti e da altre norme Statali se non incompatibili con il proprio status, previa autorizzazione del Comandante al fine dell'iscrizione del riconoscimento nel fascicolo personale.

Art. 19 **Uso dell'uniforme**

1. L'uniforme rappresenta l'Amministrazione Civica su tutto il territorio comunale; i gradi ed i distintivi indicano la funzione e la responsabilità di chi li indossa.

2. Tutti gli appartenenti al Corpo devono indossare normalmente l'uniforme durante lo svolgimento dei servizi di istituto. Non è consentito l'utilizzo di parti dell'uniforme con abiti civili o di parti di uniformi diverse tra loro.

3. Le uniformi da indossare per le diverse tipologie di servizio svolto ai sensi del presente Regolamento sono previste, per foggia e nei diversi capi, dal Comandante del Corpo con proprie disposizioni.

4. L'uniforme di rappresentanza è destinata alle cerimonie militari, civili e religiose individuate dall'Amministrazione di appartenenza ed ai servizi di scorta d'onore al Gonfalone della Città o del Corpo di Polizia Locale.

L'utilizzo dell'uniforme di gala è demandato al Comandante del Corpo.

5. L'uso dell'abito civile per lo svolgimento di particolari attività di servizio è subordinato ad autorizzazione da parte del Comandante del Corpo.

6. Fuori servizio è vietato indossare la divisa in luoghi e situazioni che possano arrecare nocumento al prestigio del Corpo.

7. L'uniforme deve sempre essere nella immediata disponibilità dell'operatore per le necessità di servizio.

Art. 20
Tessera di riconoscimento

1. *Gli appartenenti al Corpo sono muniti di tessera personale di riconoscimento, fornita dalla Amministrazione, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona.*
2. *La tessera personale di riconoscimento è emessa in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Regionale 14 marzo 2003 n. 3.*
3. *Gli appartenenti al Corpo, in servizio, debbono portare con sé la tessera di riconoscimento la quale deve sempre essere esibita a richiesta e comunque, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio sia prestato in abiti civili.*

Art. 21
Armamento e dotazioni

1. *Gli appartenenti al Corpo sono dotati dell'arma di ordinanza, assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6, lettera "a", del Decreto del Ministero dell'Interno 4 Marzo 1987, n. 145, secondo le modalità e nei casi stabiliti dall'apposito Regolamento "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale", emanato ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Ministeriale, costituente l'allegato A al presente Regolamento.*
2. *L'arma deve essere portata secondo le modalità indicate dall'art. 5 del citato Decreto Ministeriale in tutti i servizi elencati nell'art. 7 dell'apposito regolamento.*
3. *Gli Agenti di Polizia Locale vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.*
4. *Gli appartenenti al Corpo compiono, almeno due volte per anno, le esercitazioni di tiro a segno al poligono nazionale ai sensi di legge.*
5. *L'arma deve sempre essere tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione. A tal fine sarà necessario eseguire periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne la tenuta.*
6. *L'arma deve essere custodita a norma di legge e non deve essere, quindi, lasciata incustodita per nessun motivo collocandola, ad esempio, in armadietti, uffici od altri luoghi non consoni.*
7. *L'uso dell'arma di ordinanza e dei bracciali di contenimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 53 Codice Penale, è consentito quando sia necessario respingere una violenza e vincere una resistenza attiva al fine di evitare situazioni di pericolo per gli operatori o per la persona stessa soggetta a coazione.*
8. *Solo per garantire la incolumità degli appartenenti al Corpo o della persona soggetta a coazione, è consentito applicare le manette dietro la schiena.*
9. *Quando i bracciali di contenimento vengono usati per impedire la fuga durante il trasferimento degli arrestati o fermati, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità tenendo sempre presente la dignità comunque dovuta alla persona.*
10. *La Polizia Locale ha in dotazione, oltre alle armi per la difesa personale, anche i dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali spray irritante e bastone estensibile. L'assegnazione di tali dispositivi compete al Comandante, previo il superamento di apposito corso di formazione all'uso di detti strumenti di difesa.*

Art. 22
Strumenti e mezzi in dotazione

1. *Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono date in dotazione ad uffici od a singoli individui.*

2. *Chi li ha in consegna, o ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.*
3. *L'Amministrazione Comunale dota il personale di veicoli per lo svolgimento del servizio d'istituto. Se destinati anche ai servizi di Polizia Stradale debbono avere le caratteristiche tecniche previste dal regolamento richiamato dall'art. 93, comma 11, del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.*

TITOLO V

FINALITA' E TIPOLOGIA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 23

Finalità generali dei servizi

1. *Il Servizio di Polizia Locale rientra tra quelli definiti essenziali. Il Comando è pertanto tenuto ad assicurare i contingenti garantiti previsti dalla contrattazione decentrata.*
2. *Per l'espletamento delle funzioni indicate all'art. 3 del presente regolamento vengono individuate le seguenti principali tipologie di servizi:*
 - a. *regolazione e controllo del traffico;*
 - b. *gestione del pronto intervento;*
 - c. *servizio di prevenzione e vigilanza sul territorio;*
 - d. *servizio di supporto alle attività esterne di rilevazione dati per studi, proposte e verifiche sul traffico, in collaborazione con altre Aree, al fine dei conseguenti provvedimenti viabilistici;*
 - e. *compiti e funzioni di Polizia Amministrativa.*
 - f. *servizi interni.*
3. *Il Comando determina le modalità di svolgimento delle diverse tipologie di servizio al fine di contribuire, nelle materie di competenza e con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, al regolare svolgimento della vita cittadina, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.*
4. *I servizi interni attengono ai compiti di istituto ed a compiti burocratici di natura impiegatizia. Ai servizi interni di istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo. Ai servizi interni burocratici può essere addetto sia personale appartenente al Corpo che altro personale messo a disposizione dall'Amministrazione.*
5. *La Polizia Locale potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, previa autorizzazione dell'Amministrazione, ai sensi della Legge Regionale n. 4/2003.*
6. *Sarà anche possibile, nei casi ritenuti opportuni dall'Amministrazione, che la Polizia Locale si avvalga della collaborazione delle guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla stessa un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio e sorveglianza degli uffici pubblici, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 della Legge Regionale n. 4/2003.*

Art. 24

Servizi appiedati

1. *I servizi appiedati sono destinati prevalentemente alla regolazione del traffico nella fase dinamica e statica, alla rilevazione delle infrazioni e degli incidenti, nonché per la sicurezza urbana, in tutte le aree cittadine.*
2. *Le attività suddette si svolgono di norma con le seguenti modalità:*
 - a. *Regolazione manuale del traffico;*
 - b. *Presidio al semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;*

- c. Servizio mobile lungo itinerari prefissati e pattugliamento di quartiere;*
- d. Servizio misto di regolazione manuale e mobile lungo itinerari prefissati;*
- e. Servizi alle scuole per l'entrata e l'uscita degli alunni;*
- f. Servizi di ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine, di scorta al Gonfalone del Comune e, all'occorrenza, a quello della Regione.*

Art. 25

Servizi con uso di veicoli ed altri mezzi

- 1. In aggiunta ai servizi di cui al precedente articolo, quelli con uso di veicoli consistono principalmente nel pattugliamento del territorio e nel pronto intervento.*
- 2. Tutti gli addetti al servizio, purché muniti di titolo abilitativo, possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti di istituto.*
- 3. Le attività, di cui sopra, si svolgono secondo le seguenti modalità:*

a. Servizio con velocipede o ciclomotore.

Il servizio consiste nella sorveglianza mobile lungo un itinerario prefissato con compiti espressamente indicati. Coloro che vi sono destinati lo esercitano con velocipede o ciclomotore forniti dall'Amministrazione.

b. Servizio con motociclo.

Consiste nel servizio mobile lungo un itinerario con compiti generali inerenti alla circolazione ed al controllo del territorio, compiti particolari per specifiche modalità di accertamento, intervento e controllo; può altresì attenere al servizio di scorta di veicoli, di staffetta e di collegamento rapido.

c. Servizio a bordo di autoveicolo.

Il servizio consiste di norma nello svolgimento dei seguenti compiti:

- pronto intervento;*
- rilievi di incidente;*
- interventi su reclami;*
- pattugliamento del territorio.*

Per la guida dei veicoli di servizio, gli appartenenti al Corpo sono dotati di apposita patente di servizio ai sensi dell'articolo 139 del Codice della Strada. In via transitoria, il personale di nuova assunzione, che ne risulta sprovvisto, può essere abilitato alla guida con provvedimento del Comandante.

4. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo del Corpo debbono condurlo con perizia ed accortezza curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 26

Mezzi di collegamento in servizio

- 1. Durante i servizi esterni il personale del Corpo è costantemente collegato alla Centrale Operativa del Comando mediante l'utilizzo di apparati ricetrasmittenti e/o cellulari.*
- 2. Il personale comandato deve utilizzare l'apparecchio portatile dato in dotazione secondo le disposizioni di servizio e provvedere a curarne la custodia e la funzionalità.*
- 3. Il Comando assegna tale apparecchiatura anche al personale operante in condizioni di complessità ambientale.*

4. *Gli Agenti in servizio collegati via radio devono mantenersi permanentemente in collegamento con la Centrale Operativa salvo dispensa espressamente accordata per limitato periodo di tempo.*

5. *Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dalla Centrale. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già stabilito.*

Art. 27 **Servizio sul territorio**

1. *Il servizio consiste nella presenza costante del personale sull'area di competenza territoriale assegnata secondo una ripartizione del territorio comunale che garantisca lo svolgimento del servizio in tutte le aree.*

2. *Tutti i servizi previsti dal presente Titolo V non precludono l'esercizio delle altre funzioni generali spettanti agli appartenenti al Corpo e previste dal precedente art. 3. In particolare, all'Agente spettano gli interventi in materia di tutela del patrimonio comunale, di ecologia ed igiene, di edilizia, di polizia urbana, di disciplina del traffico, di informazione o di segnalazione per le attività di competenza di altre Aree comunali o di Pubbliche Amministrazioni.*

Art. 28 **Obbligo di intervento e di rapporto**

1. *Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire di iniziativa per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.*

2. *L'intervento diviene prioritario od esclusivo nelle situazioni indicate con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.*

3. *Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile, o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.*

4. *Gli appartenenti al Corpo debbono redigere i conseguenti rapporti per gli interventi effettuati. Peraltro tali rapporti debbono essere redatti anche nei casi in cui il personale in servizio, pur non essendo intervenuto direttamente, ha assistito a fatti, o ne è stato informato, che possono determinare conseguenze giuridiche e, pertanto, sia necessaria documentazione scritta a titolo di prova.*

5. *Qualora gli operatori siano più di uno, la redazione del rapporto compete alla figura gerarchicamente superiore o a colui che ha maggior anzianità di servizio.*

Art. 29 **Servizi distaccati all'interno dell'Amministrazione**

1. *Il distacco temporaneo e/o parziale di singoli appartenenti al Corpo presso altre Aree della Civica Amministrazione, per lo svolgimento dei relativi compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente dal Segretario/Direttore Generale ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la mobilità interna del personale, ferma restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4, 1° comma-punto 2, della Legge 7 Marzo 1986 n. 65.*

2. *In ogni caso il personale distaccato osserva le norme disciplinari ed operative previste dal presente Regolamento ed è soggetto ai servizi turnati ed alle prestazioni funzionali comuni a tutti gli appartenenti al Corpo, salvo motivate eccezioni riconosciute dal Sindaco.*

Art. 30
Servizi esterni presso altre Amministrazioni

1. Previo accordo tra le Amministrazioni interessate per le prestazioni d'ausilio e soccorso, di natura temporanea, in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del territorio e l'ordinato vivere civile, ovvero quando operano in convenzione, gli operatori di Polizia Locale svolgono le proprie funzioni presso Amministrazioni locali diverse da quella di appartenenza, ai sensi dell'art. 15 delle Legge regionale 4/2003. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale convenzionata o che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. Detti servizi vengono prestati nel rispetto delle normative vigenti e con l'autorizzazione del Comandante o mediante provvedimenti- convenzioni. Laddove le esigenze operative lo consentano, la Polizia Locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana ed ambientale.

Art. 31
Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria o Amministrativa

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle norme di attuazione del vigente C.P.P., gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati in sezioni distaccate di Polizia Giudiziaria od Amministrativa, previo provvedimento del Sindaco, sentito il Comandante.

2. Per l'impiego degli appartenenti al Corpo, distaccati presso le citate Sezioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 delle norme di attuazione del C.P.P..

Art. 32
Servizi effettuati a favore di privati

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere autorizzati dal Comandante, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, ad effettuare servizio per conto e su richiesta di enti o privati cittadini.

2. Tali servizi riguardano solamente compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni di istituto.

3. Per tali servizi la Giunta stabilisce apposita casistica e tariffario.

4. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario, secondo il CCNL in materia.

Art. 33
Programmazione e produttività dei servizi

1. La programmazione e lo sviluppo dei servizi si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento tra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi, dell'efficacia in relazione alle esigenze della cittadinanza, della verifica dei risultati conseguiti e dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.

2. Il Comandante del Corpo riferisce annualmente al Sindaco, ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, circa i risultati ottenuti dai servizi e l'efficacia conseguita nelle funzioni di istituto

rispetto alle finalità generali ed agli obiettivi particolari proposti dalla Civica amministrazione. Con la stessa relazione il Comandante segnala le difficoltà e richiede le risorse necessarie di personale e per la dotazione di mezzi, indicandone l'attuale consistenza nonché lo stato di conservazione ed efficacia.

TITOLO VI NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 34

Assegnazione del personale ed attribuzione dei servizi

1. Il personale viene assegnato alle diverse articolazioni previste dall'organigramma vigente con provvedimento del Comandante, tenuto conto delle necessità operative ed organizzative del Corpo, al fine di incentivare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati dalla Polizia Locale alla collettività.

2. L'attribuzione dei servizi è di competenza dei singoli responsabili dei Servizi, secondo le disposizioni del Comando e le vigenti normative di legge in materia.

Art. 35

Mobilità interna

1. Per le mobilità interne al Corpo si fa riferimento alla normativa vigente nonché al Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed agli accordi sindacali in essere.

Art. 36

Guida di veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi, di cui al precedente art. 25, il Comandante affida al personale, munito del titolo abilitativo previsto dal Codice della Strada, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza giustificato motivo.

2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche, di cui all'art. 25, date in consegna per le necessità dei servizi.

3. L'uso della sirena, dettato da situazioni contingenti e comunque sempre in caso di assoluta necessità, deve essere comunicato alla Centrale Operativa.

Art. 37

Prolungamento del servizio e prestazioni straordinarie

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il tempo necessario:

a. al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;

b. anche in assenza di ordine superiore, in situazioni di emergenza;

c. in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

2. Le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando in conformità alle disposizioni di cui al CCNL.

3. Possono disporsi turni di reperibilità in conformità alle disposizioni di cui al C.C.N.L. ed agli accordi decentrati che disciplina tale istituto.

Art. 38
Mobilizzazione appartenenti al Corpo – Servizi necessari garantiti

- 1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali non programmabili di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi. In relazione a ciò il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari di tutti gli appartenenti al Corpo al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.*
- 2. Il Comandante, al fine di garantire i servizi minimi indispensabili che competono al Corpo ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 156, come integrata dalla Legge 83/2000 ed in base agli accordi sindacali, può sospendere le ferie ed i permessi per assicurare sempre un organico numerico necessario nei vari gradi e servizi.*

TITOLO VII
NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 39
Norme generali di comportamento

- 1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicati nell'art. 23 e secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro, delle Leggi sulla trasparenza e sul procedimento amministrativo, della Legge sulle autonomie locali e dello Statuto Comunale.*
- 2. Agli appartenenti al Corpo è fatto divieto di assumere comportamenti ed atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro del Corpo medesimo od alla Civica Amministrazione.*
- 3. Durante le operazioni di servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto ed irreprensibile, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.*

Art. 40
Doveri degli appartenenti al Corpo

- 1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo di osservare prontamente tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa esecuzione alle disposizioni emanate dal Sindaco, dal Comandante e dai Superiori del Corpo. In particolare è loro dovere:*
 - a. vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze della città;*
 - b. prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera;*
 - c. osservare la necessaria riservatezza sulle questioni / atti di ufficio;*
 - d. dare esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti il servizio impartiti dai Superiori.*
- 2. Con riferimento al precedente art. 39, comma 2, gli appartenenti al Corpo devono conformarsi ai disposti del Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti ed in particolare:*
 - a. non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;*
 - b. non denigrare l'Amministrazione ed i suoi appartenenti.*
- 3. Ferme restando le disposizioni di Legge e Regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare e di quanto stabilito dal successivo Titolo VIII, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quello precedente, può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare.*

Art. 41
Cura dell'uniforme e della persona

1. *Il personale di Polizia Locale deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro ponendo particolare cura al proprio aspetto esteriore e deve mantenere un atteggiamento formale consono a non nuocere al prestigio del Corpo e dell'Amministrazione che rappresenta.*
2. *Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione evitando ogni forma di appariscenza.*
3. *E' fatto divieto, nell'espletamento del servizio, l'uso di orecchini, braccialetti, collane ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme o, comunque, che siano incompatibili con la sicurezza fisica dell'operatore.*

Art. 42
Orario e posto di servizio

1. *Gli appartenenti al Corpo devono accertarsi sempre in tempo utile circa l'orario e le modalità del servizio da svolgere nonché il tipo di uniforme da indossare.*
2. *Il personale deve, salvo deroghe, presentarsi presso il Comando all'inizio del turno e poi eseguire le mansioni previste dagli ordini di servizio.*
3. *Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che sta per ultimare il servizio deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, l'operatore deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.*

Art. 43
Rapporti interni al Corpo

1. *I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.*
2. *Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei Superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.*
3. *Le domande, le richieste di colloquio ed i reclami inerenti il servizio devono essere presentati al Comandante tramite il superiore gerarchico. I vari responsabili gerarchici, previa audizione del richiedente, provvederanno ad inoltrarle, senza ritardo, apponendovi il proprio parere.*

Art. 44
Comportamento in pubblico

1. *Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve assumere e mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, consono alle sue funzioni, operando con senso di responsabilità in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. In servizio non deve assumere bevande alcoliche e/o superalcoliche nonché fumare a bordo dei veicoli di servizio.*
2. *Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.*

3. Deve sempre salutare la persona che lo interpella od a cui si rivolge ed esprimersi con essa in corretta lingua italiana salvo l'uso della lingua straniera che l'interprete deve impiegare in caso di necessità.

4. L'appartenente al Corpo deve fornire, se richiesti, elementi atti ad identificarlo. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio prevista dall'art. 20.

Art. 45 Saluto

1. Il saluto, in forma militare, reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le Istituzioni e le Autorità che le rappresentano, nonché verso i superiori è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

2. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del copricapo, secondo le istruzioni impartite durante i corsi di formazione.

3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al Gonfalone Civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 46 Norme disciplinari

1. La violazione delle norme del presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare sulla base delle vigenti leggi in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed al Codice Disciplinare.

2. Agli appartenenti al Corpo - che sono tenuti ad osservare i doveri dei pubblici dipendenti - è, in particolare, vietato:

- a. attendere in servizio a cure estranee al loro Ufficio;
- b. accettare, promettere, indurre a ricevere alcun compenso che, sotto qualsiasi forma, venga offerto loro, o ad altri appartenenti al Corpo, da chiunque per l'esecuzione di atti di servizio;
- c. esercitare, anche per interposta persona, qualunque impiego, commercio o prestazione che possa collidere con i doveri del loro Ufficio o che, in qualunque modo, li possa distrarre dal regolare adempimento delle loro mansioni.

Art. 47 Casi di assenza dal servizio

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze avviene secondo le disposizioni di legge in vigore nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e viene adempiuto mediante avviso verbale, anche telefonico, all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo.

2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'orario di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

3. Nel caso di anticipato abbandono del servizio dovrà compilarci specifica modulistica con l'indicazione delle motivazioni sulla base delle quali si produrranno, a carico del dipendente interessato, i conseguenti effetti quali la necessità di certificazione medica piuttosto che l'utilizzo di ferie o recupero ore.

Art. 48

Accertamenti sanitari e sicurezza sul lavoro

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione rilasciata dal Medico Competente.

2. In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento per il personale del Comune.

4. In materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, si rinvia alla vigente normativa con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto previsto in sede di R.U.S..

Art. 49

Riconoscimenti particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco il personale di Polizia Locale che ha maturato i requisiti per la concessione delle decorazioni di cui ai punti 1. e 2. dell'art. 3 della Deliberazione della Giunta regionale n. VII/2395 del 1°dicembre 2000. Ai sensi dell'art. 6 della citata delibera segnala, altresì, alla Presidenza della Regione, il nominativo di appartenenti al Corpo meritevoli del conferimento della "Croce per meriti speciali".

2. Al personale di ogni ordine e grado può essere attribuita una ricompensa di ordine morale per lodevole comportamento e particolare rendimento in servizio rappresentata da encomio solenne – encomio semplice – elogio.

Art. 50

Trattamento economico e giuridico

1. Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è determinato dai Contratti Nazionali di Lavoro come integrati dalla contrattazione decentrata a livello locale.

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51

Rinvio al Regolamento generale per il personale del Comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi del Comune.

Art. 52

Rinvio a disposizioni generali

1. La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Art. 53

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 54

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicato sul sito web dell'Ente.

Art. 55

Rinvio dinamico

*1. Le disposizioni del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali o contrattuali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.*

Allegato "A"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

INDICE

CAPO I

GENERALITÀ - NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Campo di applicazione e generalità

Art. 2 Numero delle armi in dotazione

Art. 3 Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale con qualità di Agente di pubblica sicurezza

Art. 4 Assegnazione dell'arma

Art. 5 Tipo di arma in dotazione

Art. 6 Approvvigionamento

CAPO II

MODALITÀ E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

Art. 7 Modalità di porto dell'arma

Art. 8 Servizi istituzionali

Art. 9 Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

Art. 10 Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III

TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 11 Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 12 Armadi metallici

Art. 13 Doveri dell'assegnatario

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Addestramento

Art. 15 Rinvio

Art. 16 Entrata in vigore

CAPO I GENERALITÀ - NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Campo di applicazione e generalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65, della Legge regionale 14 aprile 2003 n. 4 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. Gli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dal presente Regolamento, in relazione al tipo di servizio prestato, in modo adeguato e proporzionale alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 – Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Tale numero deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

2. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato del 5%, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

Art. 3 – Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia Locale con qualità di Agente di pubblica sicurezza

1. Per tutti gli addetti del Servizio di Polizia Locale viene richiesta la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza e portano l'arma di cui al successivo articolo 4 assegnata dal Sindaco il quale, per motivate esigenze, può anche non procedere alla assegnazione.

Art. 4 – Assegnazione dell'arma

1. Per le armi assegnate ai sensi dell'art. 3 il porto dell'arma senza licenza è consentito esclusivamente durante l'orario di servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Agli addetti al Corpo di Polizia Locale l'arma è assegnata in via continuativa durante l'espletamento del servizio.

2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione, previa presentazione di certificato medico. Si applicano per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 5 – Tipo di arma in dotazione

- 1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni è la pistola semiautomatica di calibro 9x21, che può essere diverso per il personale femminile.*
- 2. Il Comando può essere altresì dotato di sciabole, nel numero massimo di 3 (n.2 per agenti e n.1 per ufficiali), il cui utilizzo è riservato ai servizi di rappresentanza.*

Art. 6 – Approvvigionamento

- 1. Il Responsabile del Servizio garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni.*
- 2. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987, n.145.*

CAPO II MODALITÀ E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

Art. 7 – Modalità di porto dell'arma

- 1. Gli addetti di cui all'art. 1 svolgono il servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.*
- 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'eventuale arma è portata in modo non visibile.*
- 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.*
- 4. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.*
- 5. Agli addetti del Corpo di Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio, previo assenso del Comandante nel caso degli Agenti e sottufficiali, assenso da parte del Sindaco nel caso di Ufficiali.*
- 6. Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.*

Art. 8 – Servizi istituzionali

- 1. I servizi per i quali gli addetti di cui all'art. 1 portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:*
 - tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, moto-montati, ciclisti, appiedati);*
 - servizi di vigilanza e protezione del Palazzo Comunale e degli immobili comunali;*
 - servizi notturni;*
 - servizi di pronto intervento;*
 - servizi di scorta.*
- 2. Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 14 marzo 1987, n. 145.*
- 3. Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 3, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) l'arma è assegnata di volta in volta a seconda dell'esigenza, salvo sia diversamente richiesto dalla*

competente autorità; gli agenti prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 9 - Servizi espletati in convenzione o su richiesta di altre amministrazioni

- 1. I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate o su richiesta da parte di altre Amministrazioni Pubbliche possono essere eseguiti con l'arma d'ordinanza.*
- 2. La convenzione o l'autorizzazione al servizio devono riportare in modo chiaro questa eventualità.*

Art. 10 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

- 1. I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che il personale effettui il servizio munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.*
- 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2.*
- 3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.*

CAPO III

TENUTA - CUSTODIA DELLE ARMI E ADDESTRAMENTO

Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma

- 1. L'arma assegnata è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato; allo stesso l'arma deve essere versata al termine del servizio medesimo.*
- 2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente riconsegnata allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto o del Comandante.*

Art. 12 - Armadi metallici

- 1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.*
- 2. Le munizioni sono conservate in apposita cassetta corazzata distinta da quella delle armi.*
- 3. Le chiavi delle cassette di sicurezza sono conservate dall'assegnatario dell'arma; copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo di Polizia Locale, in busta sigillata in apposito armadio corazzato o cassaforte.*

4. *Le armi devono essere conservate scariche. Le eventuali operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto.*
5. *L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato ed al personale addetto ai servizi connessi.*

Art. 13 - Doveri dell'assegnatario

1. *L'addetto alla Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:*
- a) *verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;*
 - b) *custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;*
 - c) *applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;*
 - d) *mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo successivo.*
2. *L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine dovrà in particolare:*
- *astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;*
 - *evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;*
 - *nell'abitazione riporre l'arma in contenitore di sicurezza, cosiddetta cassaforte, idonea per misure alla dimensione dell'arma da conservare e comunque fuori dalla portata dei minori;*
 - *evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;*
 - *segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;*
 - *osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;*
 - *ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.*
3. *Periodici controlli saranno compiuti per verificarne la funzionalità.*

Art. 14 – Addestramento

1. *Gli addetti della Polizia Locale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno due corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.*
2. *A tal fine, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, si provvederà a stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, oppure con enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.*
3. *Oltre a quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per l'iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti che svolgono particolari servizi.*

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della Delibera da parte del Consiglio Comunale e della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Pavia ed al Ministero dell'Interno.